Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 33

- 1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi del quinto comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dell' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte dei successori dei soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla predetta data.
- 2. Le domande eventualmente ripetute, dai soggetti legittimati, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte salve a tutti gli effetti.